



Oggetto: Sottoscrizione della convenzione quadro collettiva per l'espletamento di tirocini curriculari degli studenti frequentanti il corso di operatore socio-sanitario (OSS) e di riqualifica di ausiliario socio assistenziale (ASA) in OSS - SkillsUp srl di Milano

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Mattia Longoni
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 525 del 20-05-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: **verifica di regolarità economica non prevista**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Milena Caglio**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione della convenzione quadro collettiva per l'espletamento di tirocini curriculari degli studenti frequentanti il corso di operatore socio-sanitario (OSS) e di riqualifica di ausiliario socio assistenziale (ASA) in OSS - SkillsUp srl di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019*", di costituzione dall'1.01.2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- la Legge 24.06.1997 n. 196, art. 18, promuove tirocini di formazione e di orientamento allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali, cosiddetti tirocini "curriculari";
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142, contiene le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla norma richiamata;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, sottolinea l'opportunità per la Pubblica Amministrazione di impegnarsi fattivamente alla formazione dei giovani attraverso lo strumento del tirocinio;
- la L.R. n. 19 del 6.08.2007, che prevede la disciplina relativa al sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, all'art. 21, contempla l'istituto dei tirocini formativi;

VERIFICATO che Regione Lombardia ha, tra l'altro:

- con Decreto Dirigente Struttura del 17.05.2013 - n. 4130 - "*Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curriculari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante*", individuato la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti in ambito di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- con D.G.R. X/825 del 25.10.2013, dettato gli indirizzi regionali in materia di tirocini;
- con D.G.R. X/7763 del 17.01.2018, riallineato gli indirizzi regionali in materia di tirocini approvati con la succitata D.G.R. 25.10.2013 n. 825, sulla base di nuove indicazioni ricomprendenti anche gli indirizzi in materia di tirocini curriculari al fine di regolare compiutamente la materia;



RICHIAMATA la determinazione n. 650 del 18.10.2023, ad oggetto: “*Convenzione quadro collettiva per l’espletamento di tirocini curricolari degli studenti frequentanti il corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e di riqualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) in OSS*”, con cui questa ASST ha preso atto del nuovo testo di convenzione quadro per i tirocini di che trattasi e contestualmente ha stipulato convenzione, ai fini dello svolgimento del tirocinio curricolare di OSS e di riqualifica di ASA in OSS, con diversi istituti formativi;

VISTA la nota in data 08.05.2025, agli atti, con la quale SkillsUp srl, con sede legale in Via E. Ponti n. 18 – 20143 Milano, ha manifestato l’interesse a stipulare una convenzione con questa ASST ai fini dello svolgimento del tirocinio curricolare degli studenti frequentanti il corso di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e di riqualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) in OSS;

ACQUISITO il parere favorevole alla stipula della Convenzione espresso con nota dell’08.05.2025, agli atti, dal Direttore DAPSS;

CONSIDERATO che con nota del 20.05.2025 si è provveduto all’inoltro del richiamato testo di convenzione quadro a SkillsUp srl, che, con nota del 20.05.2025, agli atti, ne ha accettato i termini ivi inclusi;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno sottoscrivere la Convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento del tirocinio curricolare di OSS e di riqualifica di ASA in OSS, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2027, con SkillsUp srl, con sede legale in Via E. Ponti n. 18 – 20143 Milano;

VISTA la proposta n. 525/2025 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi da ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di sottoscrivere la Convenzione, nel testo quadro allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per consentire agli allievi di SkillsUp srl, con sede legale in Via E. Ponti n. 18 – 20143 Milano, lo svolgimento del tirocinio curricolare pratico di formazione ed orientamento presso le SS.CC. di questa Azienda, sia dei corsi di Operatore Socio-sanitario (OSS) che di riqualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) in OSS, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2027;
- 2) di demandare al Direttore DAPSS, tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del presente provvedimento ai fini dell’organizzazione dei tirocini in parola, ivi



compreso il controllo e il mantenimento dei requisiti soggettivi dei promotori dei tirocini nei termini autorizzati;

- 3) di prendere atto che dal presente provvedimento non discendono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11.08.2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Mattia Longoni, e che il Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Elisa Sverzellati, in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

convenzione.pdf

CONVENZIONE

9f312eb770ad5d084c4cbd70a87c7ac6b40507087be20fbf3d76c39ba91dcb04

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CONVENZIONE QUADRO COLLETTIVA PER L'ESPLETAMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) E DI RIQUALIFICA DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) IN OSS

TRA

SkillsUp srl (di seguito denominato Soggetto Promotore), con sede in via Ettore Ponti n. 18 – Cap 20143 Comune Milano (MI), Codice Fiscale 11926000966 e P.IVA 11926000966 nella persona del Dott. Mauro Soldati in qualità di Legale Rappresentante

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito denominata Azienda Ospitante), con sede in via Santi Cosma e Damiano n. 10 – 20871 Vimercate (MB), Codice Fiscale e P.IVA 09314320962, nella persona dell'Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali delegato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi in forza di delega di cui alla deliberazione n. 3 del 4 gennaio 2024;

PREMESSO CHE

l'Azienda Ospitante dichiara:

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- che nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non sono stati effettuati licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- che nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non sono e non saranno in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;

il Soggetto Promotore dichiara:

- di possedere i requisiti di legge tra cui quelli previsti dal D.G.R. X/7763 del 17 gennaio 2018, allegato A punto 2.1.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, ai sensi della D.G.R. X/7763 del 17 gennaio 2018, si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti, di seguito denominati collettivamente "tirocinante", in possesso dei requisiti specifici previsti dagli indirizzi regionali, su proposta del Soggetto Promotore, nel numero e nelle modalità che saranno previamente concordate per ciascun periodo in relazione alle disponibilità dell'Azienda Ospitante.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, azienda ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ART. 2 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, secondo lo schema allegato 1 alla presente Convenzione, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 3.

ART. 3 – Compiti dei soggetti coinvolti e funzioni di tutoraggio

a) Obblighi del Soggetto Promotore:

- individuare il referente per il coordinamento delle attività di tirocinio nella persona di Naomi Famoso telefono 02.255625, indirizzo e-mail n.famoso@skillsup.it e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tale funzione;
- richiedere in tempo utile – almeno 3 mesi prima dell’inizio – la disponibilità di posti all’Azienda Ospitante;
- predisporre i progetti formativi individuali, come da fac-simile allegato;
- individuare un proprio tutor per la stesura del progetto formativo, l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale con le caratteristiche di cui alla normativa vigente, comunicando il nominativo all’Azienda Ospitante;
- provvedere, se dovute, alle comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006;
- garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:
 - assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL - l’avvenuta assicurazione dovrà essere comprovata all’Azienda Ospitante mediante comunicazione dei numeri di iscrizione INAIL nei singoli progetti formativi individuali;
 - assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice ivi comprese eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante. L’avvenuta assicurazione dovrà essere comprovata all’Azienda Ospitante mediante apposito certificato assicurativo indicante la Compagnia Assicuratrice, il periodo di validità, l’attività assicurata e l’esistenza di eventuali franchigie a carico dei beneficiari nei singoli progetti formativi individuali;
- provvedere, in ottemperanza al D.d.s. 17 maggio 2013 - n. 4130 – “*Determinazioni in merito all’attivazione di tirocini curricolari nell’ambito della formazione regolamentata e abilitante*” - all’erogazione della formazione generale e specifica sulla sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011 e degli obblighi di cui all’art. 41 “*Sorveglianza sanitaria*” del D. Lgs. 81/08 e

s.m.i., che dovrà essere espressamente dichiarata, tramite documento di attestazione;

- produrre un certificato di idoneità al tirocinio pratico curriculare;
- presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio;
- fornire ai tirocinanti accettati copia della presente convenzione.

b) obblighi dell'Azienda Ospitante:

- individuare un referente per il coordinamento di tutte le attività di tirocinio nella persona della Dott.ssa Anna Santambrogio, telefono 0362/383.247, e-mail tirocini.sanitari@asst-brianza.it e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tale funzione;
- accogliere i tirocinanti, presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, nel numero e con le modalità che saranno previamente concordate con il referente aziendale dei tirocini per ciascun periodo in relazione alle disponibilità dell'Azienda Ospitante ed alle necessità di Soggetto Promotore;
- nominare un proprio tutor, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede di valutazione, etc.), comunicandone il nominativo al Soggetto Promotore;
- il tutor svolge, per l'Azienda Ospitante, nell'ambito del tirocinio, anche il ruolo di Preposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., unitamente ai Dirigenti e ai Preposti dei reparti di assegnazione del tirocinante e pertanto deve ottemperare ai relativi obblighi formativi;
- garantire che a ciascun tutor venga affidato un numero di tirocinanti compatibile con la realizzazione dei relativi progetti formativi;
- pur non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro, garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e del D.d.s. 17 maggio 2013 - n. 4130 – “*Determinazioni in merito all'attivazione di tirocini curricolari nell'ambito della formazione regolamentata e abilitante*” - fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è

destinato ad operare il tirocinante, mediante la consegna dell'“*Opuscolo informativo per la sicurezza sul lavoro*” a ciascun ente formativo che provvederà alla diffusione dello stesso a ciascun studente;

- provvedere ad integrare la formazione specifica ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, ove necessario, in base ai rischi presenti nel reparto di assegnazione e/o alle attività effettivamente svolte dal tirocinante;
- rimanere in ogni caso a disposizione per fornire eventuali informazioni che si rendano necessarie e per l'attività di coordinamento;
- provvedere, al termine del tirocinio, a rilasciare la scheda di valutazione ed il registro delle presenze, la sede ed il periodo di svolgimento.

c) obblighi e diritti del Tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto individuale che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- conoscere e applicare le procedure aziendali che gli vengono indicate dal tutor, per lo svolgimento della sua attività, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza;
- partecipare ai corsi di formazione specifica ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che l'Azienda Ospitante ritenga necessari ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- mantenere la necessaria riservatezza e per quanto attiene ai dati personali e sensibili dei soggetti con i quali venga a contatto e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo, di sicurezza o per altre evenienze.

L'Azienda Ospitante, individuate le sedi di tirocinio, indicherà, per ciascuna sede, l'elenco degli accertamenti sanitari da eseguire al fine di ottenere il rilascio del certificato di idoneità specifica alla mansione, che potrà essere redatto dal medico competente del Soggetto Promotore ovvero da un medico di struttura sanitaria pubblica della Regione Lombardia.

I Tirocinanti del Soggetto Promotore sono coperti da tutti i rischi che possono derivare dalla partecipazione all'attività aziendale tramite apposita convenzione stipulata dall'Ente di formazione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. A questi soggetti viene garantita l'apertura dell'infortunio attraverso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di riferimento, il prelievo della fonte e l'invio ad eventuale *counseling* per il rischio da HIV. E' a carico del Medico Competente individuato dal Soggetto Promotore l'effettuazione del prelievo basale sull'infortunato e la successiva pianificazione e osservanza del follow-up compreso l'eventuale ricorso alle vaccinazioni e profilassi post esposizione.

ART. 4 – Durata e variazioni

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere concordate, in forma scritta, tra i soggetti e per l'Azienda Ospitante con la S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale.

ART. 5 - Protocollo COVID-19

E' fortemente consigliata la copertura vaccinale per SARS-Cov-2.

L'Azienda Ospitante si impegna ad applicare tutti i protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantisce la salubrità dell'ambiente di lavoro. Il tutor dell'Azienda Ospitante informerà il tirocinante circa le prescrizioni previste in Azienda in applicazione dei protocolli vigenti.

L'Azienda Ospitante si riserva di non attivare tirocini in presenza o di sospenderli, sulla base delle valutazioni dalla stessa effettuate circa la sicurezza della permanenza in Azienda degli studenti ed in ogni caso di emanazione di norme di contenimento da COVID-19 che non consentano la prosecuzione delle attività.

ART. 6 - Recesso anticipato

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 90 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

L'Azienda Ospitante si riserva espressamente di rivedere la presente convenzione in relazioni ad eventuali modifiche normative intervenute.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor dell'Azienda Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dall'Azienda Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 7 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 3, alla Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86 con oneri a carico del richiedente.

ART. 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa ed in particolare alla Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18, al Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25 marzo 1998 n. 142, alla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale

del Lavoro per la Lombardia del 2 marzo 2010, alla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1, comma 34, alle linee guida della Conferenza permanente Stato Regioni adottate in data 24 gennaio 2013 ed alla D.G.R. X/7763 del 17 gennaio 2018.

ART. 9 – Autocertificazione

Le parti, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. X/7763 del 17 gennaio 2018.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto:

SkillsUp srl
Il Legale Rappresentante
Dott. Mauro Soldati

ASST della Brianza
per delega del Direttore Generale
Dott. Carlo Alberto Tersalvi
Il Direttore della S.C.
Affari Generali e Legali
Avv. Mattia Longoni